

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI TESI A FAVORIRE L'AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE DI PRODUZIONE PRIMARIA E DI QUELLE DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI SISTEMI AGRO-ENERGETICI CHE UTILIZZANO SU BASE LOCALE BIOMASSE DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMI DA 8 A 16, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 24 (LEGGE FINANZIARIA 2010).

Publicato sul BUR N° 11 del 16/03/2011

Trieste, 07/03/2011

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Visto l'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) che autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia a concedere a titolo di aiuto de minimis, con le disponibilità del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo, finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 15, della medesima legge regionale 24/2009 secondo il quale i criteri e le modalità per la concessione dei predetti finanziamenti sono definiti con regolamento regionale;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 333 di data 25 febbraio 2011 con la quale la Giunta medesima ha approvato il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale o animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale o animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Luca Ciriani -

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

- Art. 1 finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 requisiti dei beneficiari
- Art. 4 interventi ammissibili a finanziamento
- Art. 5 tipologia, regime, importo e intensità dell'aiuto
- Art. 6 caratteristiche dei finanziamenti
- Art. 7 autorità di gestione
- Art. 8 modalità di presentazione delle domande di aiuto
- Art. 9 obblighi dei soci della società di gestione degli impianti
- Art. 10 termini per la realizzazione degli interventi
- Art. 11 partecipazione alla società di gestione degli impianti
- Art. 12 modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento
- Art. 13 controlli e accertamenti
- Art. 14 decadenze
- Art. 15 vincoli
- Art. 16 durata
- Art. 17 entrata in vigore
- Allegato A modalità di calcolo dell'aiuto ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006
- Allegato B dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati da erogarsi con le disponibilità del fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 2 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito denominato fondo, tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) amministratore del fondo: il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito denominata Direzione centrale, che adotta i provvedimenti di esecuzione dell'attività del fondo;
 - b) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
 - c) biomasse: materiali di natura o di derivazione biologica diversi da prodotti agricoli ma derivanti dagli stessi;

- d) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'esclusione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- e) intensità dell'aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- f) convenzione: accordo sottoscritto tra Regione e banca, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982, nel quale sono regolate l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni;
- g) concessione del finanziamento: nota dell'amministratore del fondo con cui si comunica al beneficiario e alla banca l'avvenuta messa a disposizione della provvista finanziaria;
- h) costruttore dell'impianto: impresa fornitrice dell'impianto a biomasse che ne cura la costruzione, posa in opera ed eventuale manutenzione;
- i) spese generali: spese di progettazione, di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla domanda dell'aiuto.

Art. 3 requisiti dei beneficiari

1. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 1 sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:
 - a) hanno unità produttiva economica (UTE) situata nel territorio regionale;
 - b) producono o trasformano prodotti agricoli nella regione;
 - c) sono iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) e, se imprese cooperative, sono altresì iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
 - d) partecipano o intendono partecipare a società di capitali che gestiscono impianti di produzione di energia situati sul territorio regionale;
 - e) non versano in condizioni di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà).
2. Gli impianti di produzione di energia sono alimentati prevalentemente con prodotti agricoli o con biomasse forniti dalle imprese di cui al comma 1, e hanno una potenza non superiore ad un megawatt.
3. Ai sensi del comma 2 è prevalente un conferimento all'impianto di prodotto agricolo e biomasse superiore al 50 per cento dell'intero materiale conferito per la produzione di energia. A tal fine fa prova il registro di carico e scarico tenuto dalla società che gestisce l'impianto.

Art. 4 interventi ammissibili a finanziamento

1. Con le finalità di cui all'articolo 1 sono ammissibili a finanziamento:
 - a) il capitale destinato alla costituzione di una società di capitali, avente per oggetto sociale la gestione dell'impianto di produzione di energia da prodotti agricoli o da biomasse;
 - b) l'aumento del capitale sociale a pagamento, effettuato con conferimento in denaro, di società di capitali di cui alla lettera a) anche se non costituite con i finanziamenti di cui al presente regolamento.

Art. 5 tipologia, regime, importo e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982 e dalla convenzione.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi in regime de minimis nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. L'importo dell'aiuto è determinato in base alle modalità di calcolo previste dall'allegato A.
4. L'importo massimo complessivo del capitale sociale finanziato dal fondo non può superare il 30 per cento del costo previsto dell'impianto tenuto conto anche delle spese generali.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), redatta sul modello di cui all'allegato B, e relativa a tutti gli aiuti de minimis ricevuti nel triennio di riferimento.

Art. 6 caratteristiche dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n), della legge regionale 80/1982, sotto forma di mutui di scopo della durata, per la quota regionale del finanziamento, di dieci anni.
2. L'estinzione anticipata del finanziamento è consentita trascorsi cinque anni dall'entrata in ammortamento.

Art. 7 autorità di gestione

1. L'autorità che gestisce l'aiuto è la Direzione centrale.

Art. 8 modalità di presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione centrale ed alla banca prima del versamento del capitale, a pena di esclusione.
2. Costituiscono requisiti di ammissibilità della domanda la costituzione o l'aggiornamento sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del fascicolo aziendale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e, per le imprese che svolgono anche attività di produzione primaria, del piano colturale aggiornato.
3. Le domande contengono:
 - a) i dati del richiedente;
 - b) i dati relativi all'atto costitutivo e allo statuto o all'atto di modifica degli stessi della società di gestione dell'impianto;
 - c) i dati relativi al capitale destinato alla costituzione o all'aumento di capitale sociale della società di gestione dell'impianto;
 - d) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui all'allegato B resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - e) una relazione tecnica attestante la potenzialità dell'impresa richiedente il finanziamento in termini di conferibilità di prodotti agricoli o biomasse all'impianto;
 - f) copia degli atti di diritto privato di cui all'articolo 9, comma 1, ove già predisposti o impegno alla loro redazione nei termini di cui all'articolo 9, comma 2;
 - g) copia del progetto dell'impianto di produzione di energia e indicazione del suo costo globale di realizzazione e posa in opera.
4. La Direzione centrale e la banca mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione del finanziamento.

Art. 9 obblighi dei soci della società di gestione degli impianti

1. Per la salvaguardia della potenzialità produttiva dell'impianto di produzione di energia, tutti i soci della società di gestione dell'impianto, con l'unica eccezione dell'eventuale socio costruttore dell'impianto, in forza di uno o più atti di diritto privato, si obbligano verso la stessa società, ciascuno per una durata

almeno pari a quella del finanziamento, alla somministrazione o al conferimento dei prodotti agricoli o delle biomasse ai sensi dell'articolo 3, comma 2 in modo da assicurare la miglior resa dell'impianto.

2. Se non sono predisposti gli atti di cui al comma 1, tutti i soci, con l'unica eccezione dell'eventuale costruttore dell'impianto, si impegnano alla loro redazione entro sessanta giorni dalla realizzazione e messa in funzione dell'impianto stesso.

Art. 10 termini per la realizzazione degli interventi

1. A pena di revoca, la costituzione della società o l'aumento di capitale di cui all'articolo 4 avvengono entro dodici mesi dalla data della concessione del finanziamento.

2. A pena di revoca, la realizzazione e messa in funzione dell'impianto a biomasse avvengono entro ventiquattro mesi dalla data della concessione del finanziamento, salvo proroghe concesse dalla Direzione centrale a seguito di apposita istanza motivata da cause di forza maggiore.

3. Ad avvenuta realizzazione degli interventi di costituzione della società o aumento di capitale, la banca presenta alla Direzione centrale, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla loro realizzazione, la dichiarazione che conferma il verificarsi degli interventi e ne fornisce prova documentale.

Art. 11 Partecipazione alla società di gestione degli impianti

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge regionale 24/2009 per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento e' esclusa la partecipazione alla società di gestione di soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3, fatta eccezione per l'impresa che fornisce l'impianto di produzione di energia.

2. Se il costruttore dell'impianto intende partecipare alla compagine sociale della società di gestione, la sua partecipazione non può essere superiore al 25 per cento del costo dell'impianto tenuto conto anche delle spese generali.

3. In sede di costituzione o di aumento del capitale della società, lo statuto o l'atto costitutivo o l'atto di modifica degli stessi prevedono la clausola redatta ai sensi del codice civile finalizzata a rendere trasferibili, tenuto comunque conto degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, le azioni o la quota del singolo socio soltanto in favore di soggetto già socio oppure in favore di soggetto estraneo alla compagine sociale ma avente i requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 12 modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento

1. I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione o in due soluzioni, di cui la prima a titolo di acconto, e non inferiore al 50 per cento, e sono estinti secondo le modalità previste dalla convenzione tra Regione e banca.

Art. 13 controlli e accertamenti

1. Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria emergano gravi e circostanziate incongruenze, ove ritenuto opportuno per la gravità della difformità, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, tutte le informazioni, dichiarazioni, dati tecnici disposti e forniti dal richiedente a supporto della domanda nonché l'intervento stesso sono oggetto di verifica da parte della Direzione centrale.

2. La Direzione centrale ha facoltà di effettuare presso la banca e presso i beneficiari i controlli e gli accertamenti tesi alla verifica del rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione dei finanziamenti, anche mediante richiesta della necessaria documentazione.

Art. 14 decadenze

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dal codice penale, ove dal controllo di cui all'articolo 13 si accerti che il finanziamento è stato richiesto rilasciando dichiarazioni false e mediante falso documentale, la domanda è archiviata senza accoglimento e, ove le incongruenze predette vengano rilevate dopo la liquidazione di acconti, il beneficiario decade dall'aiuto e le somme erogate sono recuperate nei termini di legge.

Art. 15 vincoli

1. A pena di revoca, i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 3 sono mantenuti per l'intera durata del finanziamento o comunque fino all'eventuale trasferimento della partecipazione del singolo socio consentita, con le condizioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 16 durata

1. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 17 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

riferito all'articolo 5, comma 3)

MODALITA' DI CALCOLO DELL'AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006.

I parametri da utilizzarsi per definire l'importo dell'aiuto accordato ai sensi dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 24/2009 con riferimento al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti "de minimis", sono i seguenti:

- **data di erogazione:** data di erogazione del finanziamento agevolato;
- **aiuto:** valore attuale, alla data di erogazione, della differenza tra gli importi degli interessi calcolati sui debiti residui risultanti dal piano di ammortamento del finanziamento applicando il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione, e gli interessi calcolati sugli stessi debiti residui applicando il tasso agevolato. I tassi di riferimento e di attualizzazione sono quelli stabiliti secondo il metodo di cui alla comunicazione della Commissione 2008/C14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- **intensità dell'aiuto:** espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), è il valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale sull'importo del finanziamento ritenuto ammissibile. Il calcolo dell'ESL viene effettuato mediante la seguente formula:

$$ESL = Q \left[1 - \left(\frac{i'}{i} \right) \times \left(1 - r^F + \frac{r^F - r^P}{1 - r^{P-F}} \right) \right]$$

Q (quota) = frazione di investimento ammessa a finanziamento;

i (tasso di riferimento per il periodo di rimborso) = tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea;

r = 1/(1+i);

i' (tasso agevolato per il periodo di rimborso) = media algebrica dei tassi applicati fra la quota di provvista regionale e quella bancaria;

r' = 1/(1+i');

P = durata del prestito, in numero di periodi (anni);

F = durata del preammortamento, in numero di periodi (anni): ai sensi del presente regolamento la durata è uguale a 0,5 per ogni semestre o frazione di semestre (es. un semestre = 0,5 otto mesi = 1).

I periodi temporali P e F sono espressi in frazione di anno.

ESEMPIO:

Si considera il caso in cui venga presentata una domanda di investimento per l'importo di euro 200.000,00 finanziabile per intero (euro 100.000,00 quota Regione ed euro 100.000,00 quota Banca), con un tasso applicato sulla quota banca pari ad EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi (1,26%) più spread del 1,80%: il periodo del preammortamento è pari ad 1 semestre (0,5 annualità), mentre la durata del mutuo è pari a 19 semestri (9,5 annualità).

Infine il tasso di riferimento ed attualizzazione della Commissione Europea è del 2,45%.

I valori che assumono le variabili in questo specifico caso sono di seguito esplicitati:

$$i = 2,45\% = 0,0245$$

$$i' = (1,26 + 1,80)/2 = 1,53\% = 0,0153$$

$$r = 1/(1+i) = 1/(1 + 0,0245) = 0,976$$

$$r' = 1/(1+i') = 1/(1 + 0,0153) = 0,985$$

$$P = 9,5$$

$$F = 0,5$$

Applicando i dati sopra riepilogati si otterrà il seguente valore:

$$ESL = [1 - (0,0153/0,0245) \times (1 - 0,976^{0,5} + (0,976^{0,5} - 0,976^{9,5}) / (1 - 0,98151^{9,5-0,5}))] = 0,0469$$

Ammontare finanziario dell'aiuto: €. (200.000,00) × ESL

Allegato B

(riferito agli articoli 5, comma 5, e 8, comma 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Al fine della concessione del finanziamento di cui all'art. 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 24/2009, **II/La sottoscritto/a** (indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale)

in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa (indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) numero di iscrizione nel registro delle cooperative):

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

dichiara

- **che** l'impresa, con unità tecnico-economica situata nel territorio regionale, è

- iscritta con la qualifica di impresa agricola o annotata con qualifica di impresa artigiana nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 recante in particolare norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese

ed inoltre (se impresa cooperativa)

- iscritta nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 (Regime delle iscrizioni) della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)

e svolge nelle sedi/unità operative di:

la seguente attività di produzione o di trasformazione di prodotti agricoli:

- **che** l'impresa non versa in condizioni di difficoltà, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà);

- **di** non aver ricevuto, e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999;

- **di** non aver ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti aiuti a titolo di "de minimis";

oppure

- **di** aver ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti a titolo di "de minimis"

.....
(Luogo e data)

.....
(Timbro e sottoscrizione per l'impresa)¹

AVVERTENZE:

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente è necessario allegare una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 2, commi da 8 a 16 della legge regionale 24/2009, ed ha natura obbligatoria, Il rifiuto a fornire tali informazioni comporta l'archiviazione della domanda d'agevolazione. Gli stessi dati sono trattati per finalità esclusivamente riferite al procedimento in argomento e mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale delle risorse rurali, agroalimentari e forestali, via Sabbadini n. 31 – Udine, nella persona del Direttore centrale. Responsabili del trattamento dei dati sono la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale delle risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, nella persona del Direttore *pro-tempore*, e la banca alla quale è presentata la domanda di finanziamento agevolato.

¹ Timbro dell'impresa e sottoscrizione, resa per esteso con nome e cognome, della persona fisica legittimata nei modi di Legge a sottoscrivere in rappresentanza legale in nome e per conto dell'impresa.